



ANACI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI

CORSO DI AGGIORNAMENTO DM 140/14

SICUREZZA NEI CONDOMINI

Bologna, 11 Giugno 2020

Ing. Davide Li Calzi

Normativa nazionale: Obblighi e responsabilità

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

FIGURE CHIAVE

IL COMMITTENTE

- Amministratore di Condominio

I PROFESSIONISTI

- Il Progettista
- Il Coordinatore della Sicurezza per la progettazione (**CSP**)
- Il Direttore dei Lavori (DL)
- Il Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dell'opera (**CSE**)

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

FIGURE CHIAVE

Il progettista è colui che redige un progetto di carattere architettonico o tecnico progettuale, attraverso un processo o attività di progettazione. Si tratta di una figura professionale che con un proprio bagaglio culturale ed una congrua esperienza pensa e concepisce prima ciò che verrà costruito dopo;

Il Direttore dei Lavori è la figura professionale fiduciaria del committente che svolge la propria attività nella fase di realizzazione dell'opera, allo scopo di controllare lo svolgimento regolare dei lavori, l'esecuzione a perfetta regola d'arte in conformità ai relativi progetti e contratti, ed è il garante nei confronti dell'amministrazione comunale dell'osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori;

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

FIGURE CHIAVE

Il committente

Il committente stesso, cioè il soggetto per il quale l'opera viene realizzata (indipendentemente da eventuali frazionamenti dei lavori).
In un appalto privato è in genere il proprietario dell'immobile.
In un appalto pubblico è il soggetto titolare del potere decisionale sulla spesa di gestione dell'appalto.

Il responsabile dei lavori

È la figura a cui il committente privato può decidere di affidare i compiti e le responsabilità che altrimenti resterebbero in capo ad esso stesso. Nell'appalto pubblico il responsabile dei lavori è il RUP, responsabile unico del procedimento.

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)

È un professionista qualificato. Viene designato dal committente oppure dal responsabile dei lavori.
A lui spettano tre cose:

- 1) la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- 2) la redazione del fascicolo tecnico sulle procedure di sicurezza che dovranno osservare coloro che provvederanno alla successiva manutenzione dell'opera;
- 3) coordinare il committente o il responsabile dei lavori nelle fasi di progettazione per assicurarsi che vengano applicate le misure generali di salvaguardia della sicurezza nei cantieri.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

FIGURE CHIAVE

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

È un professionista qualificato. È incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, per la verifica, il coordinamento e il controllo di tutte le imprese e i lavoratori autonomi che partecipano all'esecuzione dell'opera. Il CSE non può coincidere: con il datore di lavoro delle imprese esecutrici; con un dipendente delle imprese esecutrici; con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

FIGURE CHIAVE

Il datore di lavoro

È il soggetto titolare del rapporto contrattuale con il lavoratore. È, più in generale, il soggetto che ha la responsabilità organizzativa ed esercita i poteri decisionali e di spesa dell'unità produttiva in cui il lavoratore presta la propria opera. Nella maggior parte dei casi il datore di lavoro coincide con il titolare dell'impresa. Ma ci sono delle eccezioni a seconda dell'organizzazione aziendale.

Il dirigente

È la persona che ha l'incarico di attuare le direttive del datore di lavoro, organizza l'attività e vigila su di essa. È da ritenersi dirigente, ai fini delle responsabilità per le norme della sicurezza, non solo colui che lo è per contratto, ma anche chi effettivamente svolge le funzioni proprie del dirigente, dal punto di vista dell'autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria.

Il preposto

È la persona che sovrintende all'attività lavorativa, garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed ha potere di iniziativa. Rientrano nella definizione di preposto: l'assistente di cantiere, il capo cantiere, il capo squadra, il capo turno, il capo impianto, ecc. È da ritenersi preposto, ai fini delle responsabilità per le norme della sicurezza, non solo colui che lo è per contratto, ma anche chi effettivamente svolge le funzioni proprie del preposto.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

FIGURE CHIAVE

Il lavoratore

È la persona che presta la propria opera alle dipendenze di un datore di lavoro, con un rapporto subordinato.

Il medico competente

È nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa, e cioè:

- esposizione ad amianto, rumore, vibrazioni meccaniche, utilizzo di sostanze pericolose, ecc.;
- preventivamente all'assegnazione della specifica mansione;
- periodicamente, ossia se non prevista dalla legge, almeno una volta all'anno, salvo diversa indicazione del medico competente;
- su richiesta del lavoratore;
- in occasione del cambio della mansione.

Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e dove sia prevista la sorveglianza sanitaria, la visita del medico competente in cantieri con caratteristiche simili a quelli già visitati e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame dei piani di sicurezza relativi. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro frequentato da chi è soggetto alla sua sorveglianza.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

FIGURE CHIAVE

Soggetto delegato alla sicurezza

L'eventuale soggetto delegato alla sicurezza è il soggetto delegato dal datore di lavoro ad assolvere alle proprie funzioni, tranne quelle non delegabili, quali la valutazione di tutti i rischi e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Affinché la delega risulti valida è indispensabile rispettare i limiti e le condizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008. La notizia relativa all'esistenza della delega deve essere tempestivamente divulgata. La delega di funzione non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

FIGURE CHIAVE

**RLS Il rappresentante
dei lavoratori per la
sicurezza**
**RLST Il rappresentante
dei lavoratori
per la sicurezza
territoriale**

È la persona eletta o designata a rappresentare i lavoratori per la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro.

Nelle aziende, o unità produttive, che contano **fino a 15 dipendenti** il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Può anche essere individuato per conto di più aziende nell'ambito territoriale o di comparto produttivo. In questo caso si chiama Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, RLST. Quest'ultimo esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza, nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nelle aziende, o unità produttive, che contano **più di 15 dipendenti** il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; in assenza di queste ultime il rappresentante è eletto dai lavoratori al loro interno.

Il RLS non può subire pregiudizio per la sua attività e ad esso sono dovute le stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali. L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Il contratto collettivo nazionale e i contratti integrativi provinciali contengono le indicazioni in merito alle modalità di elezione, designazione e di svolgimento delle attività dei RLS e RLST.

Per la formazione del RLS è previsto un corso di 32 ore. L'aggiornamento periodico, è di almeno 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 unità e otto ore annue per le imprese con più di 50 unità. Le modalità di svolgimento dell'aggiornamento periodico sono individuate dalla contrattazione collettiva.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

FIGURE CHIAVE

SPP Servizio di prevenzione e protezione

I compiti del SPP sono principalmente di consulenza, supporto e ausilio al datore di lavoro per l'assolvimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. E' il datore di lavoro che istituisce questo servizio nella sua azienda.

RSPP Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Per SPP si intende l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

ASPP Addetti al servizio di prevenzione e protezione

Il SPP può essere interno all'azienda o esterno ad essa. Nel settore edile il SPP interno è obbligatorio per le aziende industriali con oltre 200 lavoratori.

Il SPP è composto essenzialmente da una persona, il RSPP da più persone: RSPP con ASPP.

Nelle aziende che occupano **fino a 30 addetti** il datore di lavoro può svolgere direttamente le funzioni di RSPP, previa frequenza di apposito corso di formazione la cui durata è attualmente prevista in 48 ore.

Nelle aziende che occupano **più di 30 addetti** il datore di lavoro deve affidare l'incarico di RSPP ad un soggetto in possesso di titolo di studio e frequenza del corso specifico per RSPP.

Il datore di lavoro può procedere alla nomina degli eventuali ASPP.

Tale nomina è facoltativa ma, qualora venisse designato, l'ASPP è obbligato a partecipare allo specifico corso di formazione. Sia la designazione del responsabile, sia quella degli eventuali addetti al SPP deve avvenire previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

FIGURE CHIAVE

La squadra degli addetti alle emergenze

È un'equipe scelta dal datore di lavoro, fra i lavoratori interni all'azienda, dopo essersi consultato con il RLS.

La squadra ha compiti operativi specifici nei casi di emergenza. I suoi membri vengono perciò formati preventivamente sulle azioni immediate da intraprendere in caso di incendio, salvataggio, primo soccorso, evacuazione dei lavoratori, situazioni di pericolo grave ed immediato.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE – art. 90 Dlgs 81/08 e s.m.i.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI E DEI RESPONSABILI DEI LAVORI art. 93 Dlgs 81/08 e s.m.i.

La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione **dei lavori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica** dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91 (quelli del Coordinatore per la progettazione).

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI E DEI RESPONSABILI DEI LAVORI art. 93 Dlgs 81/08 e s.m.i.

OBBLIGHI

		OBBLIGHI	
		NOMINA CSP	NOMINA CSE
CONDIZIONI	Unica impresa	Non necessario	Non necessario
	Inizialmente unica impresa, poi subentro di altre imprese (art. 90 c.5)	Non necessario	<input checked="" type="checkbox"/>
	Più imprese, qualsiasi importo lavori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

N.B. In ognuno dei sopracitati casi la presenza di lavoratori autonomi non modifica gli obblighi previsti.

Il lavoratore autonomo, definito come la persona fisica che opera senza vincolo di subordinazione, non è un' "impresa".

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

DEFINIZIONE DI CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, ovvero lavori il cui elenco è riportato nell'Allegato X al D.Lgs. n. 81/2008.

ALLEGATO X

*Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)*

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI E DEI RESPONSABILI DEI LAVORI art. 93 Dlgs 81/08 e s.m.i.

Il committente può decidere di nominare un Responsabile dei Lavori, ossia il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

IL COMMITTENTE È ESONERATO DALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI LIMITATAMENTE ALL'INCARICO CONFERITO AL RESPONSABILE DEI LAVORI.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI E DEI RESPONSABILI DEI LAVORI art. 93 Dlgs 81/08 e s.m.i.

Il Responsabile dei Lavori può essere nominato in qualsiasi momento. E' auspicabile una nomina nella fase preliminare di progettazione.

Se NON si ritiene opportuno nominare un Responsabile dei Lavori, il committente mantiene su di sé tutte i compiti e le responsabilità penali e amministrative previste.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE art. 91 Dlgs 81/08 e s.m.i.

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
- b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
- b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, c. 1.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI art. 92 Dlgs 81/08 e s.m.i.

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI art. 92 Dlgs 81/08 e s.m.i.

- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

NOTIFICA PRELIMINARE - art. 99 Dlgs 81/08 e s.m.i.

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

CALCOLO DEGLI UOMINI GIORNO

UOMINI-GIORNO è, per così dire, l'unità di misura con cui si calcola la durata presunta di un cantiere e costituisce il numero complessivo presunto delle giornate lavorative impiegate in un determinato cantiere.

Uno dei metodi utilizzati per calcolare il nr. di Uomini-giorno prevede di partire dall'importo stimato dei lavori e applicarvi una incidenza forfettaria della manodopera pari al 40%.

Dividendo il valore ottenuto per 216 euro, costo giornaliero di un operaio qualificato, si otterrà il numero di uomini-giorno. Dividendo poi tale valore per un numero probabile di operai che potrebbero essere impiegati giornalmente in cantiere, si otterrà la durata temporale del cantiere. Il valore di 216 euro si ottiene moltiplicando il costo medio di un operaio (27 euro) per un totale di 8 ore lavorative.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

CALCOLO DEGLI UOMINI GIORNO

In realtà il valore esatto del costo orario di un operaio varia in base alla zona in cui avviene l'intervento ed è mediamente pari a:

29 euro per operaio specializzato

27 euro per operaio qualificato

25 euro per operaio comune.

Facciamo un esempio numerico per rendere meglio l'idea. Supponiamo che in condominio siano previsti lavori di rifacimento tetto, facciata e balconi di importo complessivo pari a 150.000 euro.

$150.000 \times 0,40$ (incidenza manodopera) = 60.000

$60.000 \text{ euro} \div 216 \text{ euro} = \mathbf{277,77 \text{ VALORE UOMINI-GIORNO}}$

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

NOTIFICA PRELIMINARE - art. 99 Dlgs 81/08 e s.m.i.

OBBLIGHI

Notifica preliminare

Deve essere affissa in maniera visibile in cantiere e custodita a disposizione degli organi di vigilanza

(Art. 99 c.1,2,3)

Va inviata prima dell'inizio dei lavori

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

NOTIFICA PRELIMINARE - art. 99 Dlgs 81/08 e s.m.i.

OBBLIGHI

 E' prevista LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO in assenza di uno o più dei seguenti documenti:

- PSC
- Fascicolo
- Notifica preliminare
- DURC

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

Fac-simile NOTIFICA PRELIMINARE - art. 99 Dlgs 81/08 e s.m.i. SISTEMA INFORMATIVO COSTRUZIONI DELL'EMILIA ROMAGNA

 Regione Emilia-Romagna
in collaborazione con:
Direzione Regionale del Lavoro
dell'Emilia Romagna



da inviare esclusivamente a:
Direzione Territoriale del Lavoro
Azienda Unità Sanitaria Locale
e Amministrazione concedente
territorialmente competenti

Notifica Preliminare Art.99 e Allegato XII° DLgs 81/2008
integrata ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 25/2/2013 n. 217
copia della presente sintesi deve essere **affissa** in maniera visibile presso il cantiere

Numero identificativo SICO 385995. Notifica preliminare relazionata alla 381600

Indirizzo del cantiere: Via ██████████ - BOLOGNA (BO)	
Data presunta inizio lavori in cantiere:	01/10/2018
Durata presunta dei lavori in cantiere giorni:	45
Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere:	3
Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi in cantiere:	3
Ammontare complessivo presunto dei lavori €:	70.000,00
Natura dell'opera: Manutenzione/riparazione	

Breve descrizione dell'opera: Opere di manutenzione straordinaria finalizzate al cambio d'uso da negozio a pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

Fac-simile NOTIFICA PRELIMINARE - art. 99 Dlgs 81/08 e s.m.i.

Committente

NOME E COGNOME FISCALE
Indirizzo: VIA ██████████ - 40138 BOLOGNA (BO)

Responsabile dei lavori

non compilato - C.F. non compilato
Indirizzo: non compilato

Coordinatore per la progettazione

non compilato - C.F. non compilato
Indirizzo: non compilato

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

LI CALZI ING. DAVIDE - C.F. ██████████
Indirizzo: VIA ██████████ - 40138 BOLOGNA (BO)

Imprese selezionate:

Data di compilazione: 09/10/2018

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.)

CASISTICA D. LGS 81/2008

Lavori pubblici o Lavori privati soggetti a permesso di costruire
Lavori privati soggetti a SCIA, CIL o interventi liberi con importo lavori presunto > 100.000,00 euro

CASI		ADEMPIMENTI							
n° imprese esecutrici	entità lavori (uomini / giorno)	verifica idoneità tecnico professionale	verifica regolarità contributiva	notifica preliminare	nomina CSP	nomina CSE	PSC	POS	PSS (lavori pubblici)
1	- 200	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
1	+ 200	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI
+ imprese	qualsiasi	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO

Lavori privati soggetti a SCIA, CIL o interventi liberi con importo lavori presunto < 100.000,00 euro

CASI		ADEMPIMENTI							
n° imprese esecutrici	entità lavori (uomini / giorno)	verifica idoneità tecnico professionale	verifica regolarità contributiva	notifica preliminare	nomina CSP	nomina CSE	PSC	POS	PSS (lavori pubblici)
1	- 200	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
1	+ 200	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI
+ imprese	qualsiasi	SI	SI	SI	NO *	SI	SI	SI	NO

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.)

OBBLIGHI

		TITOLO ABILITATIVO		OBBLIGHI	
		PERMESSO DI COSTRUIRE	ALTRO TITOLO ABILITATIVO	NOMINA CSP	NOMINA CSE
CONDIZIONI	Unica impresa (Entità lavori <200 u.g.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non necessario	Non necessario
	Unica impresa (Entità lavori >200 u.g.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non necessario	Non necessario
	Inizialmente unica impresa, poi subentro di altre imprese (art. 90)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non necessario	<input checked="" type="checkbox"/>
	Più imprese (importo lavori < 100.000 euro)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Più imprese (importo lavori < 100.000 euro)		<input checked="" type="checkbox"/>	Non necessario	<input checked="" type="checkbox"/>
	Più imprese (importo lavori > 100.000 euro)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

N.B. In ognuno dei sopracitati casi la presenza di lavoratori autonomi non modifica gli obblighi previsti.

Il lavoratore autonomo, definito come la persona fisica che opera senza vincolo di subordinazione, non è un' "impresa".

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

Idoneità tecnico professionale
(artt. 89 e 90 - Allegato XVII - D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

Che cos'è?

E' il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

Verifica dell'idoneità tecnico professionale

Chi la realizza?

Il committente, è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata e deve essere sempre una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili. Lo stesso può trasferire parte dei suoi oneri ad un'altra figura che risulti più esperta e preparata, il responsabile dei lavori, al quale trasferire le proprie incombenze, soprattutto nei casi in cui (ad esempio il privato cittadino) non sia in possesso di un'adeguata preparazione tecnica o comunque non abbia piena conoscenza delle norme.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

Verifica dell'idoneità tecnico professionale

Chi la realizza?

Il committente rappresenta il fulcro intorno a cui ruotano le scelte tecniche, economiche ed organizzative che determinano la qualità dell'intervento e i livelli di salute e sicurezza assunti per la realizzazione dell'opera.

Emerge quindi quanto sia complesso ed oneroso per il committente sviluppare le capacità per individuare un'impresa idonea allo svolgimento delle attività previste in cantiere, alla luce delle grandi responsabilità che permangono a suo carico.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

Verifica dell'idoneità tecnico professionale

Obbiettivo

La scelta dell'impresa chiamata a eseguire le lavorazioni è la decisione più importante a carico del Committente o del Responsabile dei lavori in quanto, una scelta non appropriata, ha certamente conseguenze negative sulla esecuzione a regola d'arte dell'opera, sui relativi tempi di completamento e sui livelli di salute e sicurezza dei lavori.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

Verifica dell'idoneità tecnico professionale

Come deve essere effettuata?

La verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa esecutrice o del lavoratore autonomo non si esaurisce nella mera acquisizione dei documenti, ma nella valutazione del loro contenuto in relazione alla rispondenza con le tipologie di lavori da svolgere. Non si conclude al momento della scelta, ma prosegue lungo tutto l'iter di realizzazione dell'opera.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

Verifica dell'idoneità tecnico professionale

Come deve essere effettuata?

Individuazione della linea da utilizzare nella verifica dell'idoneità tecnico professionale da parte del:

- Committente
- Responsabile dei lavori (qualora nominato dal committente) / R.U.P. (lavori pubblici)
- Impresa affidataria (in caso di subappalto dei lavori)

per

Lavori > 200 u/g

e

Lavori < 200 u/g


SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE



SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE



SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.)



OBBLIGHI

DOCUMENTAZIONE MINIMA DA RICHIEDERE ALLE IMPRESE PER VERIFICARE L'IDONEITÀ PROFESSIONALE						
	Visura Camerale	DURC	Auto-certificaz. requisiti All. XVII	Documenti previsti da All. XVII	Dich. organico medio + estremi denunce lavorat. INPS (DM 10) + INAIL (F24) + Cassa Edile	Dichiarazione del CCNL applicato
CONDIZIONI	Entità lavori <200 u.g. NO rischi particolari All. XI	☑	☑	☑		
	Entità lavori <200 u.g. Sì rischi particolari All. XI	☑	☑		☑	☑
	Entità lavori >200 u.g. NO rischi particolari All. XI	☑	☑		☑	☑
	Entità lavori >200 u.g. Sì rischi particolari All. XI	☑	☑		☑	☑

N.B. Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): Allegato XVII

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): Visura camerale



Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di BOLOGNA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA DELL'IMPRESA



DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede

Indirizzo PEC

Numero REA

Codice fiscale e n.iscr.
Registro Imprese

Partita IVA

Forma giuridica

Data iscrizione

Data ultimo protocollo

Titolare di impresa
individuale

impresa individuale

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): Visura camerale

Indice	
	1 Sede 2
	2 Informazioni costitutive 2
	3 Titolari di cariche o qualifiche 2
	4 Attività, albi ruoli e licenze 3
	5 Sedi secondarie ed unita' locali 4
	6 Aggiornamento impresa 5
1 Sede	
Indirizzo Sede	[REDACTED]
Indirizzo PEC	[REDACTED]
Partita IVA	[REDACTED]
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	[REDACTED]
impresa di provenienza	Provincia di provenienza: PISA
	Numero repertorio economico amministrativo: [REDACTED]
2 Informazioni costitutive	
Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: [REDACTED]
	Data di iscrizione: 20/03/2009
	Sezioni: Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale),
	Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sezione speciale)

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): Visura camerale

4 Attività, albi ruoli e licenze																									
Addetti	8																								
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	17/02/2009																								
Attività esercitata	ATTIVITA' NON SPECIALIZZATA DI LAVORI EDILI (MURATORE)																								
Attività																									
inizio attività <i>(informazione storica)</i>	Data inizio dell'attività dell'impresa: 17/02/2009																								
attività esercitata nella sede	ATTIVITA' NON SPECIALIZZATA DI LAVORI EDILI (MURATORE)																								
classificazione ATECORI 2007 dell'attività <i>(classificazione desunta dall'attività dichiarata)</i>	Codice: 43.39.01 - attività non specializzate di lavori edili (muratori) Importanza: prevalente svolta dall'impresa Codice: 43.39.01 - attività non specializzate di lavori edili (muratori) Importanza: primaria Albo Artigiani Data inizio: 17/02/2009																								
Addetti <i>(elaborazione da fonte INPS)</i>	Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2019 (Dati rilevati al 30/09/2019)																								
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>I trimestre</th><th>II trimestre</th><th>III trimestre</th><th></th><th>Valore medio</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dipendenti</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td></td><td>7</td></tr><tr><td>Indipendenti</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Totale</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td></td><td>8</td></tr></tbody></table>		I trimestre	II trimestre	III trimestre		Valore medio	Dipendenti	7	7	7		7	Indipendenti	1	1	1		1	Totale	8	8	8		8
	I trimestre	II trimestre	III trimestre		Valore medio																				
Dipendenti	7	7	7		7																				
Indipendenti	1	1	1		1																				
Totale	8	8	8		8																				

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.)

Il Committente
(o il Responsabile Dei Lavori)

.....

Al Sig.

Oggetto: Incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di
RESPONSABILE DEI LAVORI

Il giornodel mese didell'anno, il sottoscritto
....., in qualità di **Committente** dei lavori di
..... da svolgersi presso il cantiere sito a in
via.....,

PREMESSO

che il sottoscritto impone la presenza efficiente ed efficace di una figura professionale tecnica in grado di applicare e verificare gli esatti adempimenti legislativi derivanti dall'applicazione dei dettami normativi previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. , ed in particolare di quanto indicato nel Titolo IV, è impossibilitato ad esercitare, di persona, i poteri e ad assolvere i doveri connessi alla sua qualità di Committente in relazione agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili così come indicato nella norma suddetta; si presenta la necessità di incaricare, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 89 e 93 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. ad una figura professionale qualificata, le funzioni , i poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché le responsabilità connesse all'adozione e all'attuazione delle vigenti disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili , l'incarico di cui sopra deve essere attribuita ad un soggetto che dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni assegnate;

NOMINA

il sig., nato a, residente a in via,
Responsabile dei Lavori (di seguito RL).

Per lo svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori,

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.)

Il Committente
(o il Responsabile Dei Lavori)

.....

Al professionista incaricato

Oggetto: Incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di
COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA

Il giornodel mese didell'anno, il sottoscritto
....., in qualità di **Committente** dei lavori di
da svolgersi presso il cantiere sito a in via.....,

PREMESSO

1. che lo stesso committente ha affidato la progettazione dell'opera a.....;
2. che le opere in oggetto sono di importo pari ad €, il titolo abilitativo è Permesso di Costruire/D.I.A..... e si prevede la presenza di più imprese anche non contemporanea;
3. che, in conseguenza di quanto detto al punto 2. e nel rispetto di quanto sancito dall'art. 90, comma 3 del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m., vige l'obbligo di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e salute per la Progettazione dell'Opera
4. che il professionista risulta in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 98 del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m. per rivestire le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e salute per la progettazione dell'opera;
5. che lo stesso committente ha provveduto a determinare la durata dei lavori e delle fasi di lavoro stimata insolari consecutivi;

il sottoscritto.quale committente dei lavori di
.....

NOMINA

il professionista**Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la Progettazione dell'opera** (nel seguito del presente disciplinare e nei rapporti tra le parti indicato semplicemente come "coordinatore per la progettazione" o CSP).

Per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per la progettazione,

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.)

Il Committente
(o il Responsabile Dei Lavori)

.....

Al professionista incaricato

Oggetto: Incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di
COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
DURANTE L'ESECUZIONE DELL'OPERA

Il giornodel mese didell'anno, il sottoscritto
....., in qualità di **Committente** dei lavori di
da svolgersi presso il cantiere sito a in via.....,

PREMESSO

1. che lo stesso committente ha affidato la progettazione dell'opera a.....;
2. che la, quale impresa affidataria, avrà la necessità di subappaltare parte dei lavori, con la conseguente presenza di più imprese e con un'entità presunta dei lavori stimata inuomini giorno;
3. che, in conseguenza di quanto detto al punto 2. e nel rispetto di quanto sancito dall'art. 90, commi 4 e 5 del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m., vige l'obbligo sia di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e salute per l'esecuzione dell'opera;
4. che il professionista risulta in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 98 del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m. per rivestire le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera;

il sottoscritto.quale committente dei lavori di
.....

NOMINA

il professionista.....**Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la Realizzazione dell'opera** (nel seguito del presente disciplinare e nei rapporti tra le parti indicato semplicemente come "coordinatore per l'esecuzione" o CSE).

Per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per l'esecuzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Presentazione redatta da Ing. Davide Li Calzi

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.)

Il Committente
(o il Responsabile Dei Lavori)

.....

Alle Imprese Affidatarie

.....

.....

Alle Imprese Esecutrici

.....

Oggetto; comunicazione nominativi del Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione.
Trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il sottoscritto in qualità di per
l'intervento di da realizzarsi nel cantiere di
..... in via in
ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 90 comma 7) e 101 comma 1) del D.Lgs
81/2008 e s.m.i. ,

TRASMETTE

- il nominativo del *Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione dell'opera* individuato nella persona di domiciliato presso in via, tel email
- il nominativo del *Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori* individuato nella persona di domiciliato presso in via, tel email
- copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto in conformità all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. .

data ___/___/___

Il Committente (o il Resp dei Lavori)

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): CONTENUTI DEL PSC

Allegato XV del DLgs 81/08 e s.m.i.

2.1. - Contenuti minimi

2.1.1. Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto.

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) l'indirizzo del cantiere;

2) la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere;

3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;

b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): CONTENUTI DEL PSC

Allegato XV del DLgs 81/08 e s.m.i.

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

- 1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.;
- 2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.;
- 3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.;

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.;

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.;

g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): CONTENUTI DEL PSC

Allegato XV del DLgs 81/08 e s.m.i.

h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IL PSC

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE	
1.1. RIFERIMENTO ALL'APPALTO	
COMMITTENTI	
Ragione sociale	
Legale rappresentante	
Indirizzo	
Codice Fiscale	
Email/PEC	
1.2. RIFERIMENTI AL CANTIERE	
DATI CANTIERE	
Indirizzo	
Collocazione urbanistica	Ambito residenziale
Data presunta inizio lavori	25/05/2020
Data presunta fine lavori	31/07/2020
Durata presunta lavori (gg lavorativi)	49
Ammontare presunto lavori [€]	125.000,00
Numero uomini-giorno	286

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IL PSC

1.3. DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI CANTIERE

Opere di manutenzione delle facciate: risanamento intonaco e pulizia elementi di klinker, sostituzione pluviali e lattonerie. Opere di manutenzione dei balconi: impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione esterna, comprese le opere di lattoneria e la verniciatura delle ringhiere esistenti.


SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IL PSC

3. SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA DI CANTIERE	
Coordinatore per la progettazione	
Ragione sociale	Ing. Davide Li Calzi
Indirizzo	Via Vermena, 47/A - 40138 Bologna (BO)
Codice Fiscale	[REDACTED]
Partita IVA	
Recapiti telefonici	
Mail/PEC	
Luogo e data nascita	
Coordinatore per l'esecuzione	
Ragione sociale	Ing. Davide Li Calzi
Indirizzo	Via Vermena, 47/A - 40139 Bologna (BO)
Codice Fiscale	[REDACTED]
Partita IVA	
Recapiti telefonici	
Mail/PEC	
Luogo e data nascita	

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IL PSC

Responsabile dei lavori	
Ragione sociale	
Direttore dei lavori	
Ragione sociale	Ing. Davide Li Calzi
Indirizzo	Via Vermena, 47/A - 40139 Bologna (BO)
Codice Fiscale	
Partita IVA	
Recapiti telefonici	
Mail/PEC	
Luogo e data nascita	

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IL PSC

3.1. ELENCO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE	
<i>Elenco imprese</i>	
Impresa affidataria	
Ragione sociale	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Indirizzo	
Recapiti telefonici	
Mail/PEC	
Datore di lavoro	
N° previsto di occupanti in cantiere	3
Lavori da eseguire	Opere di manutenzione delle facciate e impermeabilizzazione dei balconi.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IL PSC

5. ANALISI DELL'AREA DI CANTIERE

Nella seguente tabella sono analizzati i rischi relativi all'area del cantiere (rischi ambientali presenti nell'area, rischi trasmessi al cantiere dall'area circostante e rischi trasmessi dal cantiere all'area circostante): in corrispondenza degli elementi considerati sono indicate le scelte progettuali, le procedure e le misure di prevenzione e protezione.

5.1. CARATTERISTICHE DEL SITO E OPERE CONFINANTI

Caratteristiche generali del sito

Area residenziale situata nella prima periferia della città di Faenza.

Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche

Pianura faentina.

Opere confinanti

	Confini	Rischi prevedibili
Nord	Strada pubblica.	Polveri, caduta di materiali dall'alto e interferenza con pedoni e ciclomotori.
Sud	Strada pubblica.	Polveri, caduta di materiali dall'alto e interferenza con pedoni e ciclomotori.
Est	Strada pubblica.	Polveri, caduta di materiali dall'alto e interferenza con pedoni e ciclomotori.
Ovest	Corsello autorimesse condominiale.	Polveri, caduta di materiali dall'alto.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IL PSC

5.2. RISCHI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE

Piano delle demolizioni - Caduta di materiale

Scelte progettuali ed organizzative	Nelle zone di confine con aree dove è possibile il passaggio o la presenza di persone verranno installate opere provvisorie per evitare la caduta di materiali sui pedoni: a) ponteggi metallici con rete parasassi e mantovana; b) Sotto implacati di passaggio alti 2,50 protetti con tettoia solida e robusta;
Procedure	Dovranno essere predisposti adeguati reti e teli antipolvere.
Tempistica dell'intervento	Durante l'esecuzione delle fasi di demolizione

Piano delle demolizioni - Viabilità esterna

Scelte progettuali ed organizzative	Il cantiere interferirà con la viabilità esterna, durante la sosta e l'arrivo dei mezzi per il trasporto e lo scarico dei materiali da e per il cantiere per cui, qualora le esigenze di traffico e di sicurezza lo dovessero richiedere, l'Impresa Appaltatrice dovrà disporre un operatore a terra debitamente addestrato per la gestione del traffico in ingresso e uscita dal cantiere. Per quanto riguarda la pulizia della sede stradale, l'Impresa Appaltatrice dovrà assicurare una continua pulizia della sede stradale, specialmente dopo le operazioni di ingresso e uscita dei mezzi dal cantiere.
Procedure	L'accesso di eventuali mezzi di lavoro dovrà avvenire mediante un muovere.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IL PSC

5.3. RISCHI ADDIZIONALI TRASMESSI AL CANTIERE DALL'AMBIENTE ESTERNO	
Linee elettriche aeree isolate in tensione	
Scelte progettuali ed organizzative	<ul style="list-style-type: none">- Le fasi progettuali hanno evidenziato la presenza di linee elettriche aeree isolate in tensione interferenti.- In fase esecutiva e d'intesa con la direzione lavori e il CSE (ove presente) è necessario un sopralluogo in cantiere per organizzare le lavorazioni e stabilire modalità di esecuzione dei lavori tali da evitare l'insorgenza di situazioni pericolose. Qualora la presenza delle linee elettriche creasse interferenze alle lavorazioni, si dovranno essere isolate mediante la posa di pannelli lungo tutto la lunghezza dei cavi.
Procedure	<p>Le fasi progettuali hanno evidenziato la presenza di una linea elettrica isolata in tensione, così come riportato nel layout di cantiere.</p> <p>E' necessario prevedere la protezione di tale linea mediante un tubo corrugato di colore visibile. Durante la prima riunione di coordinamento è necessario informare le ditte esecutrici in merito alle disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.</p>
Tempistica	Prima dell'inizio delle lavorazioni nell'area di cantiere interessata dalla presenza delle linee elettriche aeree.
5.4. RISCHI TRASMESSI DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE ALL'AMBIENTE ESTERNO	
Caduta di materiali dall'alto	
Scelte progettuali ed organizzative	<ul style="list-style-type: none">- Le fasi progettuali hanno evidenziato la presenza di rischio di caduta di materiali all'esterno dell'area di cantiere.- In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori, il CSE (ove presente) è necessario un sopralluogo in cantiere organizzare le lavorazioni e stabilire modalità di esecuzione dei lavori tali da evitare l'insorgenza di situazioni pericolose.E' necessario installare il ponteggio fisso a regola d'arte, in modo da evitare caduta di materiale dall'alto.
Procedure	Dovranno essere previsti adeguati teli antipolvere e mantovane parasassi in prossimità degli ingressi al condominio e alle attività commerciali. Si veda il layout per maggiore chiarezza.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IL PSC

6. FASI DI ORGANIZZAZIONE

Elenco delle fasi organizzative

- Accessi e circolazione mezzi in cantiere - allestimento
- Accessi e circolazione mezzi in cantiere - smantellamento
- Baracche di cantiere - allestimento
- Delimitazione dell'area di cantiere - allestimento
- Delimitazione dell'area di cantiere - smantellamento
- Impianto elettrico e di terra della committenza - allestimento
- Impianto elettrico e di terra della committenza - smantellamento
- Ponteggio metallico fisso - allestimento
- Ponteggio metallico fisso - smantellamento
- Servizi igienici di cantiere - allestimento
- Servizi igienici di cantiere - smantellamento

Per ogni fase organizzativa vengono individuati i rischi, le procedure operative, le misure preventive e protettive, e i dispositivi di protezione individuale da fornire ai lavoratori.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IL PSC

7. ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Gestione emergenza

Gestione emergenza

Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di sostanze liquide pericolose, i franamenti e smottamenti.

Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al "luogo sicuro" deve essere mantenuto sgombro e fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza.

È obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (l'Appaltatore) provvedere a designare uno o più soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.

Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;
- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza;
- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza;
- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.

Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o mobili, si fornisce a titolo esemplificativo, una procedura che potrà essere adottata in cantiere nel caso in cui si verifichi un'emergenza:

1. dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco)
2. verificare cosa sta accadendo
3. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta)
4. mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro")
5. effettuare una ricognizione dei presenti
6. avvisare i Vigili del Fuoco
7. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IL PSC

Numeri utili	
Numeri utili	
Numeri utili (Tabella da completare a cura del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori)	
SERVIZIO/SOGGETTO	TELEFONO
Polizia	113
Carabinieri	112
Comando dei Vigili Urbani	
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco	115
Pronto soccorso ambulanza	118
Guardia medica	
ASL territorialmente competente	
ISPESL territorialmente competente	
Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente	
INAIL territorialmente competente	
Acquedotto (segnalazione guasti)	
Elettricità (segnalazione guasti)	
Gas (segnalazione guasti)	
Direttore dei lavori	
Coordinatore per l'esecuzione	
Responsabile della sicurezza cantiere (se previsto)	
Responsabile del servizio di prevenzione (appaltatore)	

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IL PSC

9. ANALISI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CANTIERE

Elenco delle fasi lavorative

- Demolizione rivestimenti esterni
- Rimozione di canali e discendenti
- Rimozione manto impermeabilizzante
- Demolizione di pavimenti esterni
- Demolizione di intonaco esterno
- Rimozione di soglie, davanzali e copertine
- Demolizione di massetto
- Pavimenti di varia natura
- Pulizia di paramenti murari con acqua a pressione
- Massetto in conglomerato cementizio (2)
- Impermeabilizzazione pareti o solai
- Intonaco esterno tradizionale manuale
- Verniciatura opere in ferro
- Tinteggiatura pareti esterne
- Posa in opera di copertine
- Rasatura armata
- Impermeabilizzazione coperture con guaina bituminosa
- Modifica ringhiere balconi in ferro
- Montaggio di pluviali
- Montaggio converse, canali, scossaline con ponteggio
- Montaggio sistema linee vita su copertura a 4 falde


SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IL PSC

Per ogni fase lavorativa sono riportati i seguenti dati:

- Descrizione e tipo di intervento;
- Le attrezzature e le opere provvisorie utilizzate;
- I rischi individuati e le relative procedure da seguire;
- Le misure preventive e protettive da adottare;
- Le misure di coordinamento.

SICUREZZA NEI CONDOMINI



SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IL PSC

OPERE DI MANUTENZIONE DELLE FACCIATE E RIFACIMENTO DEI BALCONI DEL FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE																
LAVORAZIONI	MAGGIO 2020				GIUGNO 2020				LUGLIO 2020				AGOSTO 2020			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
<i>OPERE ESTERNE</i>																
1 ACCANTIERAMENTO																
2 PONTEGGI																
3 DEMOLIZIONI E SMONTAGGI																
3 SOLAI DI COPERTURA																
4 IMPERMEABILIZZAZIONI																
5 INTONACI E OPERE DA CEMENTISTA																
6 OPERE DA LATTONIERE																
7 OPERE DA TINTEGGIATORE E VERNICIATORE																
8 LAVORAZIONI SPECIALI																
12 SISTEMI DI SICUREZZA																

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IL POS

3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

- 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
- 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
- 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- 4) il nominativo del medico competente ove previsto;
- 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 81/08 e s.m.i.): IL POS

- 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): LE IMPRESE

• **Definizione di impresa affidataria:** è l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente. Questa, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi anche di altre imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Sono obblighi propri dell'impresa affidataria i punti elencati di seguito.

Attenzione! Di solito l'impresa affidataria coincide con il soggetto titolare di un appalto. Non è così però nel caso di consorzio.

Infatti, nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese, che svolge la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa del consorzio a cui vengono assegnati i lavori oggetto del contratto di appalto.

Questa impresa viene individuata dal consorzio nell'atto dell'assegnazione dei lavori comunicato al committente. Nel caso ci siano più imprese assegnatarie di lavori, nell'atto comunicato al committente ne viene indicata una sola come affidataria, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione. (Secondo l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con parere 27.07.10 rimesso all'ANCE)

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): LE IMPRESE

Inoltre:

- 1) l'espressione "consorzi di imprese" ricomprende **consorzi stabili, consorzi ordinari e associazioni temporanee (ATI)**;*
- 2) l'impresa affidataria ai fini della sicurezza deve essere sempre un'unica impresa, anche in presenza di più imprese esecutrici;*
- 3) l'individuazione di tale impresa e' sostanzialmente rimessa alla libera determinazione delle parti, salvo l'ipotesi dell'associazione temporanea in cui deve coincidere con la mandataria (capogruppo);*
- 4) tale individuazione deve essere effettuata prima della stipula del contratto mediante apposita comunicazione alla stazione appaltante.*

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): OBBLIGHI DELLE IMPRESE AFFIDATARIE

- **Comunicazione al committente dei** nomi dell'impresa affidataria, dei dirigenti e dei preposti che devono possedere adeguata formazione.
- **Trasmissione del PSC, Piano di Sicurezza e Coordinamento** alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi prima di iniziare i lavori.
- **Trasmissione del POS, Piano Operativo di Sicurezza** dell'impresa affidataria e quelli delle imprese esecutrici al coordinatore per l'esecuzione - CSE solo dopo averne verificato la congruenza (Vedi tab. 5 Obblighi di trasmissione).
- **Verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori** affidati e applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Psc - Piano di sicurezza e coordinamento, nei casi in cui ne è prevista la redazione.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): OBBLIGHI DELLE IMPRESE AFFIDATARIE

- **Verifica dell'idoneità tecnico professionale** delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi richiedendo:
 - alle imprese esecutrici: 1) iscrizione alla cciaa con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto; 2) documento di Valutazione di rischi DVR o autocertificazione; 3) Durc; 4) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
 - ai lavoratori autonomi: 1) iscrizione alla cciaa con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto; 2) documentazione attestante la conformità normativa delle macchine, attrezzature e opere provvisoria; 3) elenco dei DPI in dotazione; 4) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria dove espressamente previsti dalle norme; 5) il Durc.
- **Verifica della congruità dei POS delle imprese esecutrici rispetto a quello della stessa impresa affidataria.** Solo dopo la comunicazione di verifica positiva da parte dell'impresa affidataria, l'impresa esecutrice può iniziare i lavori.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): OBBLIGHI DELLE IMPRESE AFFIDATARIE

Misure generali di tutela

- Mantenere il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità.
- scegliere l'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso e delle vie di circolazione.
- curare le condizioni di movimentazione dei materiali.
- curare la manutenzione iniziale e periodica degli apprestamenti, delle attrezzature e delle macchine.
- curare la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio dei materiali, specie se pericolosi.
- curare l'adeguamento della durata effettiva delle fasi di lavoro.
- curare la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi.
- curare le interazioni con le attività che si svolgono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): OBBLIGHI DELLE IMPRESE ESECUTRICI

• **Definizione di impresa esecutrice:** è l'impresa che esegue l'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. Sono obblighi propri dell'impresa esecutrice i punti elencati di seguito.

Redazione del POS - Piano Operativo di Sicurezza specifico per il cantiere oggetto dei lavori ed eventuale trasmissione all'impresa affidataria se questa è diversa dall'esecutrice.

E' obbligatorio redigere il POS per il datore di lavoro di un'impresa esecutrice anche nel caso in cui questa operi da sola nel cantiere o in cui si tratti di impresa familiare o di impresa con meno di dieci addetti.

I contenuti del POS cambiano a seconda che nel cantiere in questione operino più imprese e quindi esiste già un PSC – Piano di sicurezza e coordinamento, redatto dal coordinatore della sicurezza. se quindi il Psc è stato redatto, il POS sarà solo di dettaglio e complementare a questo. se il PSC non è stato redatto perché nel cantiere opera una sola impresa, il POS deve assolvere interamente alla valutazione del rischio per il cantiere in oggetto.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): OBBLIGHI DELLE IMPRESE ESECUTRICI

- **Adozione degli standards di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere e per gli apprestamenti igienico sanitari.**
- **Accessi e recinzioni predisposti con modalità visibili e individuabili.**
- **Precauzioni ordinarie.**
- accatastamento dei materiali ed attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- Protezione dei lavoratori dagli agenti atmosferici;
- rimozione dei materiali pericolosi;
- corretto stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): IL LAVORATORE AUTONOMO

- **Definizione di lavoratore autonomo**

Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione (art. 89 co. 1 lett. d) D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): IL LAVORATORE AUTONOMO

Il lavoratore autonomo e la tutela della salute e della sicurezza in cantiere

Articolo 21 D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): IL LAVORATORE AUTONOMO

Il lavoratore autonomo e la tutela della salute e della sicurezza in cantiere

Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008

Ai sensi dell'art. 90 co. 9 del D.Lgs. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori deve verificare i requisiti tecnico-professionali dei lavoratori autonomi secondo le modalità di cui al punto 2 dell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008, acquisendo:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;*
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie;*
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;*
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo;*
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 da trasmettere, ai sensi dell'art. 90 co. 9 lett. c) all'amministrazione concedente il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività.*

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): IL LAVORATORE AUTONOMO

Istruzioni di carattere tecnico per la distinzione tra prestazioni autonome e prestazioni subordinate.

1) Possesso o disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine ed attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa dell'intera opera da eseguire.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): IL LAVORATORE AUTONOMO

Istruzioni di carattere tecnico per la distinzione tra prestazioni autonome e prestazioni subordinate.

Deve pertanto risultare dalla documentazione la proprietà o la disponibilità giuridica o il possesso dell'attrezzatura necessaria per la realizzazione dei lavori, (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile, risultante dal registro dei beni ammortizzabili.

Il possesso di minuta attrezzatura (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) è inidoneo a dimostrare l'esistenza di un'autonoma attività imprenditoriale.

La disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall'impresa esecutrice o addirittura dal committente rappresentano elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): IL LAVORATORE AUTONOMO

Istruzioni di carattere tecnico per la distinzione tra prestazioni autonome e prestazioni subordinate.

2) Riscontro di un'eventuale monocommittenza

3) Tipo di attività svolta

L'esperienza evidenzia come normalmente non siano mai sorti problemi particolari di inquadramento quale prestazione autonoma per tutte quelle attività che intervengono nella **fase di completamento dell'opera ovvero in sede di finitura e realizzazione impiantistica della stessa (lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro e di restauro architettonico, montaggio di infissi e controsoffitti).**

Meno verosimile appare la compatibilità di prestazioni di lavoro autonomo con riferimento a quelle attività di realizzazione di opere strutturali del manufatto, quali sbancamento, costruzione di fondazioni, di opere in calcestruzzo armato e di strutture in elevazione svolte da categorie di operai quali quelle del manovale edile, del muratore, del carpentiere e del ferraio.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): IL LAVORATORE AUTONOMO

Istruzioni di carattere tecnico per la distinzione tra prestazioni autonome e prestazioni subordinate.


Lo svolgimento di tali mansioni risulta, infatti, connotato dall'utilizzo di un **apposito cronoprogramma** destinato non solo a pianificare le diverse fasi di esecuzione dell'opera, ma anche a realizzare quel necessario e stretto **coordinamento tra lavoratori** che assicuri un'attuazione unitaria ed organica delle attività, **difficilmente compatibile con una prestazione dotata delle caratteristiche dell'autonomia quanto a tempi e modalità di esecuzione dei lavori.**

Più in particolare, nelle attività di realizzazione delle opere in elevazione legate al ciclo di del calcestruzzo armato ovvero nel montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati, le modalità di esecuzione – richiedendo la **simultanea presenza di maestranze convergenti alla costruzione di un unico prodotto, in forza di indicazioni tecniche e direttive necessariamente univoche ed unitarie** – non si conciliano affatto con **pretese forme di autonomia realizzativa** dell'opera che è invece il **presupposto fondamentale** per una corretta identificazione della prestazione secondo la tipologia **del lavoratore autonomo**, così come definito dall'art. 2222 cod.civ.

Attività che si prestano alla presunzione della non genuinità della prestazione autonoma: **manovalanza; muratura; carpenteria; rimozione amianto; posizionamento ferri e ponti; addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.**

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): SCHEMA DEGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE



SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: IL D.U.V.R.I.

Il **DUVRI** è il "**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali**". Secondo il D.lgs.81/08, art.26, comma 3, il DUVRI è richiesto a qualunque "**datore di lavoro**" che, in qualità di **committente**, **affidi nella propria azienda lavori ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi**; il documento è previsto dal legislatore per evitare o ridurre le interferenze (cioè i "contatti rischiosi") tra i lavoratori del committente e gli esecutori delle opere in appalto.

L'amministratore è "datore di lavoro" quando vi è la presenza, nel condominio, di almeno un dipendente: portiere, giardiniere, custode etc.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: IL D.U.V.R.I.

In un condominio con *portiere e nel quale lavorano regolarmente un addetto alle pulizie di* una ditta esterna o i *manutentori degli ascensori, gli elettricisti o gli idraulici si configura* l'obbligo della redazione del DUVRI, in quanto possono verificarsi interferenze nello svolgimento delle attività di ditte appaltatrici e dipendenti del condominio.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: IL D.V.R.

Il **“DVR”** è il **“Documento di Valutazione dei Rischi”** (d.lgs. 81/2008, art.17 comma 1 lettera a) e art.28).

Il DVR è il documento, a carico del **“datore di lavoro”**, che deve avere **data certa e che** contiene la **valutazione dei rischi specifica dei lavoratori di un'attività lavorativa**.

Possiamo dire che **in presenza di lavoratori dipendenti il processo di valutazione dei rischi “DVR” è sempre obbligatorio**.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

Secondo quanto disposto dall'art. 26 del d.lgs 81/08, ***“il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori di vario genere all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda...” “...ha l'obbligo di verificare con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g” l'idoneità tecnico-professionale delle*** imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi.

Pertanto ***l'amministratore dovrà farsi consegnare da tutte le imprese appaltatrici:***

- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
- autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 ***e dovrà quindi fornire agli stessi soggetti:***

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

dettagliate **informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono** destinati ad operare e sulle **misure di prevenzione e di emergenza adottate in** relazione alla propria attività (come detto sopra, in relazione al documento di valutazione dei rischi);

mentre, secondo il comma 2 dell'art.26, ***l'amministratore di condominio ed i titolari delle ditte appaltatrici (compresi i subappaltatori) sono tenuti a:***

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul*** lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i*** lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

ALTRI OBBLIGHI PER IL CONDOMINIO CON ALMENO UN DIPENDENTE

Quando l'amministratore ha, nell'ambito del condominio, almeno un lavoratore dipendente (es. **portiere, custode, giardiniere, addetto alle pulizie, ecc.**) ha, in base al **D.Lgs 81/08**, anche i seguenti obblighi.

Nominare il **medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria; tale obbligo** si applica per gli amministratori di condominio nei casi in cui il lavoratore alle dipendenze del condominio è: **un giardiniere, un addetto alle pulizie e nel caso di portierato notturno o comunque secondo valutazione dell'RSPP.**

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

Secondo l'art.31 egli deve organizzare il ***Servizio di Prevenzione e Protezione scegliendo una*** delle due seguenti modalità:

- nominandosi RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione), dopo aver*** seguito un corso di formazione ed ottenuto l'attestato di frequenza (è anche tenuto a frequentare corsi di aggiornamento)
- incaricando una persona esterna con le qualifiche e conoscenze professionali*** necessarie per ricoprire tale ruolo (tuttavia in questo caso il datore di lavoro non è esonerato dalla propria responsabilità in materia)

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

Secondo l'art.36 ***l'amministratore deve informare i lavoratori dipendenti (alcuni punti*** riguardano solo condomini con più di un dipendente):

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della impresa in generale
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui al punto precedente
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente
- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate
- Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Inoltre, ai lavoratori dipendenti, devono essere forniti i necessari **dispositivi di protezione individuali (DPI) in relazione alle effettive mansioni assegnate.**

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

“L’amministratore datore di lavoro” dovrà seguire egli stesso o far seguire ad uno o più dipendenti il corso per addetto al primo soccorso e gestione delle emergenze ed il corso per addetto all’antincendio (con l’ottenimento dell’attestato di frequenza), nominando se stesso o tali lavoratori come addetti al primo soccorso ed antincendio.

L’ “amministratore datore di lavoro” che ha più di un dipendente dovrà, secondo il disposto dell’art.47, far nominare dai lavoratori e tra i lavoratori un RLS (responsabile dei lavoratori per la sicurezza) che dovrà seguire un apposito corso di formazione con rilascio dell’attestato di avvenuta formazione.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

In sintesi:

La presenza del **lavoratore** va di pari passo con la presenza di
un datore di lavoro

a) *«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di **un datore di lavoro** pubblico o privato, ...*

b) *«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, ... ha la responsabilità dell'organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.*

Se il condominio ha alle dipendenze un lavoratore, diventa
“datore di lavoro” (che si identifica con l'Amministratore)

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

Nel CONDOMINIO “DATORE DI LAVORO”:
possiamo trovare due tipologie di “lavoratori”

PERSONALE dipendente
che RIENTRA nel
CONTRATTO
COLLETTIVO DEI
PROPRIETARI DI
FABBRICATI

PERSONALE dipendente
che RIENTRA in un
CONTRATTO DIVERSO
DA QUELLO
COLLETTIVO DEI
PROPRIETARI DI
FABBRICATI

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

Quali **OBBLIGHI** SE IL CONDOMINIO E' "DATORE DI LAVORO" ?

Se il LAVORATORE
RIENTRA NEL
CONTRATTO COLLETTIVO
DEI PROPRIETARI DI
FABBRICATI

- a) somministrare **INFORMAZIONE E FORMAZIONE**
- b) fornire **DPI** (in relazione alle effettive mansioni)
- c) mettere a *disposizione* **ATTREZZATURE CONFORMI** alle disposizioni del titolo III

Come previsto dall'art. 3 comma 9

Se il LAVORATORE
NON RIENTRA NEL
CONTRATTO COLLETTIVO
DEI PROPRIETARI DI
FABBRICATI

**SI APPLICA INTEGRALMENTE
QUANTO PREVISTO
DAL D.LGS. 81/08**

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

questa seconda ipotesi quali obblighi comporta?

- Nomina del RSPP
- Nomina del medico competente (se il caso)
- Presenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Valutazione dei rischi e predisposizione del DVR
- Nomina addetti antincendio e primo soccorso
- Informazione e formazione
- ecc....

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

DVR si o no?

Se **non e' datore di lavoro** oppure
se **datore di lavoro** con personale
che **rientra esclusivamente nel**
contratto collettivo dei proprietari
di fabbricati

NO

Se **e' datore di lavoro**
con personale con qualsiasi altra
tipologia di contratto

SI

OPPORTUNITA': VALUTARE COMUNQUE I RISCHI PER INFORMARE,
FORMARE E PER TUTELARE COMUNQUE TERZI.
(aspetti penali e civilistici derivanti dai rispettivi codici)

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

DUVRI si o no?

Se **non e'**
"datore di lavoro"

NO

Se **e' "datore di lavoro"**
con personale di qualsiasi

genere

SI

OPPORTUNITA': VALUTARE COMUNQUE I RISCHI PER INFORMARE,
FORMARE E PER TUTELARE COMUNQUE TERZI.
(aspetti penali e civilistici derivanti dai rispettivi codici)

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI

Il decreto lgs. 81/08 s.m.i.
considera due tipologie di “committente”

Se **non è** “datore di lavoro” deve
ottemperare agli obblighi

dell’art. 90 titolo IV per lavori che
rientrano nel campo dei lavori edili o di
ingegneria civile

- Verifica dell’idoneità tecnico
professionale delle imprese e
lavoratori autonomi;

e se il caso:

- Notifica preliminare
- Nomina del CSP e del CSE
(predisposizione del PSC)

Se **è** “datore di lavoro” con personale di
qualsiasi genere deve applicare il contenuto

- **dell’art. 90** nel caso di lavori edili



- **dell’art. 26** per lavori che **non si
configurano** “edili ”


- Verifica dell’idoneità tecnico professionale
delle imprese e lav. autonomi;
- Scambio di informazioni sui rischi;
- Cooperazione e collaborazione;
- DUVRI (se dovuto)

OPPORTUNITA’: IN OGNI CASO INDIVIDUARE PERSONE PROFESSIONALMENTE PREPARATE

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI



SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

OBBLIGHI PER IL CONDOMINIO SENZA DIPENDENTI

Estendendo il concetto della valutazione dei rischi ai **condomini senza dipendenti, facendo** riferimento al Codice Civile e Penale e precisamente agli articoli 589 cp, 590 cp 2043 cc e seguenti, possiamo affermare che qualunque situazione presente nel condominio, che possa causare danno a terzi, deve essere comunicata necessariamente agli **appaltatori**.

Secondo il Dispositivo dell'art. 1130 del Codice Civile, è obbligo dell'amministratore "disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi", come anche "compiere atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio" (i beni comuni, intesi anche come luogo di lavoro devono garantire la massima sicurezza nella loro fruizione).

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: QUANDO L'AMMINISTRATORE COMMISSIONA LAVORI EDILI

Laddove il condominio commissioni, nella forma del *contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civile* ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del TESTO UNICO (cantieri temporanei o mobili), è indiscutibile che *la figura del committente è del tutto legittimamente ascrivibile all'amministratore del condominio.*

Ne consegue che *gli obblighi facenti capo al committente (art.90 del D.Lgs. 81/08) sono destinati a ricadere sull'amministratore di condominio.*

NOTA: In caso il Committente volesse delegare altra persona agli obblighi e responsabilità di legge, potrà farlo avvalendosi di una delega ad un Responsabile dei Lavori.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: QUANDO L'AMMINISTRATORE COMMISSIONA LAVORI EDILI

Vediamo quali sono gli **obblighi principali** (*la materia è vasta; si ricorda che il seguente elenco riguarda solo gli obblighi di una delle figure responsabili secondo la direttiva cantieri*):

- prevedere sempre la durata dei lavori, cosa che può risolversi nel determinare** l'impresa che eseguirà i lavori o il tecnico incaricato della progettazione;
- inviare la notifica preliminare quando l'entità dei lavori supera i **200 uomini-giorno o vi è presenza nel cantiere di più ditte esecutrici**;
- inviare la notifica preliminare e nominare anche i **coordinatori per la sicurezza, quando** inizialmente o per varianti intervenute in corso d'opera si prevede la presenza anche non contemporanea di più imprese e si verifica che l'entità dei lavori superi i 200 uomini-giorno o sono presenti rischi particolarmente aggravati (es. caduta dall'alto, sprofondamento, elettrocuzione, rischio chimico - biologico);

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: QUANDO L'AMMINISTRATORE COMMISSIONA LAVORI EDILI

- verificare che i coordinatori adempiano agli obblighi di redazione del ***Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico prima di richiedere i preventivi*** alle ditte esecutrici ed applichino il piano durante l'esecuzione dei lavori;
- inviare il piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese con la richiesta di preventivo; il preventivo dovrà comprendere i ***costi per la sicurezza***;
- verificare ***l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi*** a cui si affidano i lavori chiedendo copia recente del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ed alle imprese esecutrici di produrre il Piano Operativo della Sicurezza.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: QUANDO L'AMMINISTRATORE COMMISSIONA LAVORI EDILI

Anche in caso *non vi sia l'obbligo della nomina dei Coordinatori, il Committente dovrà* comunque attenersi comunque ai seguenti obblighi:

- verificare *l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori* autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
- chiedere alle *imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto* per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate ad *INPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto* collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, applicato ai lavoratori dipendenti;
- richiedere il *Piano Operativo di Sicurezza (POS)*.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.): PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020.

Oltre a quanto previsto dal DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il suddetto protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Il protocollo è suddiviso in dieci punti.

1. INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota¹ – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;

SICUREZZA NEI CONDOMINI

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

- Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

SICUREZZA NEI CONDOMINI

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;

SICUREZZA NEI CONDOMINI

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione
- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS;

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

- Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

- Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Potete scaricare il Protocollo condiviso aggiornato al 24 Aprile 2020 al seguente link:

<http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/Protocollo%20cantieri%2024%20aprile%202020.40.pdf>

SICUREZZA NEI CONDOMINI

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione.

In caso di sospensione dei lavori, dovrà essere redatto e sottoscritto un verbale di ripresa delle opere, con eventuale aggiornamento della notifica preliminare (qualora sia stato inserito in precedenza la sospensione dei lavori).

Le imprese affidatarie provvedono ad integrare il POS (Piano Operativo di Sicurezza), indicando le procedure per applicare il Protocollo condiviso all'interno del cantiere, coinvolgendo se possibile i medici competenti. In merito alla temperatura corporea, è possibile predisporre un modello di autodichiarazione per le imprese e i lavoratori autonomi.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

ESEMPIO MODULO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

Riunione di Coordinamento

VERBALE DI RIPRESA DELL'ATTIVITÀ DI CANTIERE

(attività rientranti nei divieti di cui al DPCM 22 marzo 2020 e DM MISE 25 marzo 2020)

N. _____ del _____

Oggetto dell'opera:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indirizzo del cantiere:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data di inizio lavori:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Visto

- Il contenuto e le previsioni del DPCM 11 marzo 2020;
- Il contenuto delle FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio, le quali, tra gli altri elementi riportano quanto segue: *"Al riguardo, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate"*;
- Il contenuto e le previsioni di cui al DPCM del 22/03/2020 *"Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"*;
- Il contenuto del *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile"* LINEE GUIDA PER IL SETTORE EDILE, sottoscritto dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali di settore in data 24 marzo 2020;

SICUREZZA NEI CONDOMINI

ESEMPIO MODULO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

Rilevato

- che il Committente, in accordo con l'Impresa Affidataria/appaltatrice generale delle opere, ha ritenuto di voler procedere alla ripresa concordata delle attività lavorative previste e contrattualizzate;
- che al momento non vi sono altri impedimenti di tipo legislativo/normativo specifici, quali a titolo di esempio Decreti, Ordinanze anche emesse dagli organi territoriali competenti o altro, che impediscano la ripresa e il proseguimento delle attività di cantiere previste;
- che il CSE ha già provveduto a redigere l'aggiornamento del PSC vigente e ad inviarlo all'impresa Affidataria, al Committente ed alla D.L. in data _____,
- che, a seguito del ricevimento dell'aggiornamento del PSC vigente, l'impresa Affidataria ha provveduto ad aggiornare il proprio POS e ad inviarlo al CSE per le verifiche di rito;
- che, a seguito del ricevimento dell'aggiornamento del PSC vigente, l'impresa Affidataria ha trasmesso al CSE, per le verifiche di rito, i POS delle imprese esecutrici/subappaltatrici aggiornati;
- che, unitamente ai POS sono stati trasmessi al CSE i verbali ex art. 35 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. riferiti all'aggiornamento delle misure generali di sicurezza aziendali legate all'emergenza Coronaviru Covid 19, riguardanti tutte le imprese operanti in cantiere;
- che il CSE ha proceduto alla verifica di congruità della documentazione ricevuta con i verbali n. _____ che si allegano al verbale

SICUREZZA NEI CONDOMINI

ESEMPIO MODULO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

Le parti presenti concordano la ripresa delle attività di cantiere

Al fine di monitorare l'andamento e l'applicazione dei modelli organizzativi e di controllo stabiliti dalla documentazione sopra richiamata, le parti convengono nel definire la data di una prossima riunione di coordinamento (la quale potrà avvenire in videoconferenza) per il giorno _____ alle ore _____, che preveda la presenza di tutte le parti coinvolte così come di seguito indicate: la direzione lavori, il committente/responsabile dei lavori, gli RSL/RSLT ed il datore di lavoro dell'impresa Affidataria per la prima verifica dei protocolli messi in atto è convocata

Il presente documento è da intendersi quale integrazione del PSC

_____ li _____

Letto, confermato e sottoscritto

Impresa affidataria

Committente

Responsabile dei lavori/

Il CSE

Il D.L.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

ESEMPIO MODELLO DICHIARAZIONE LAVORATORE AUTONOMO

MODELLO DICHIARAZIONE LAVORATORE AUTONOMO

(Dichiarazione da rilasciare al CSE e all'Impresa Affidataria per cantieri non soggetti a sospensione dei lavori e per cantieri futuri soggetti a ripresa)

DATI GENERALI DI RIFERIMENTO

Indirizzo del Cantiere

Impresa affidataria

Impresa esecutrice

Committente

Responsabile dei lavori

Coordinatore per l'esecuzione

Direttore dei lavori

Descrizione dei lavori in appalto

Importo dei lavori

Durata presunta dei Lavori

**AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R.
N. 445/2000**

SICUREZZA NEI CONDOMINI

ESEMPIO MODELLO DICHIARAZIONE LAVORATORE AUTONOMO

Il sottoscritto:

Nome e Cognome

Codice Fiscale

Residenza

Nella sua qualità esclusiva di Lavoratore Autonomo che interviene senza collaboratori dipendenti:

Codice fiscale

Partita IVA

Sede Legale

Telefono

Mail

Pec

Isciz. CCIAA

Matr. INPS

Matr. INAIL

SICUREZZA NEI CONDOMINI

ESEMPIO MODELLO DICHIARAZIONE LAVORATORE AUTONOMO

in riferimento al rapporto di lavoro intercorrente con l'Impresa **Affidataria/Esecutrice** _____, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

VISTO

- Il contenuto e le previsioni del DPCM 11 marzo 2020;
- Il contenuto delle FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio, le quali, tra gli altri elementi riportano quanto segue: *"Al riguardo, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate"*;
- Il contenuto del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 **nei cantieri edili** pubblicato dal MIT, sulla base del Protocollo relativo a tutti i settori produttivi adottato il 14 marzo 2020;
- Il contenuto e le previsioni di cui al DPCM del 22/03/2020 *"Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"*;
- Il contenuto del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile" LINEE GUIDA PER IL SETTORE EDILE, sottoscritto dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali di settore in data 24 marzo 2020;

DICHIARA

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e per quanto di sua conoscenza di non essere risultato positivo al COVID-19

_____, li _____

IL Dichiarante

SICUREZZA NEI CONDOMINI

ESEMPIO DOCUMENTO ADOZIONE PROTOCOLLO PER LE IMPRESE

GESTIONE RISCHIO BIOLOGICO EMERGENZA CORONAVIRUS COVID 19 DOCUMENTO DI ADOZIONE PROTOCOLLO CONDIVISO

Impresa Ragione Sociale: _____
Sede: _____ Via _____
Data: _____

VISTO

- Il contenuto e le previsioni del DPCM 11 marzo 2020;
- Il contenuto delle FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio, le quali, tra gli altri elementi riportano quanto segue: *"Al riguardo, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate"*;
- Il contenuto del *"Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri edili"* pubblicato dal MIT, sulla base del Protocollo relativo a tutti i settori produttivi adottato il 14 marzo 2020;
- Il contenuto e le previsioni di cui al DPCM del 22/03/2020 *"Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"*;
- Il contenuto del *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile"* LINEE GUIDA PER IL SETTORE EDILE, sottoscritto dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali di settore in data 24 marzo 2020;
- Visto con particolare riguardo il contenuto del capitolo 11 del Protocollo sopra richiamato (MEDICO COMPETENTE/RLS/RLST) *".... Omissis Le parti concordano di costituire un Osservatorio per monitorare l'andamento del contagio da virus Covid-19 e rimodulare, laddove necessario, le suddette prescrizioni nei luoghi di lavoro del settore delle costruzioni"*.

Documento di valutazione dei rischi o procedure di gestione del rischio biologico - adeguamento POS

A seguito dello stato di emergenza relativo al rischio biologico di carattere generale legato al diffondersi del Coronavirus Covid 19, si adeguano gli aspetti di sicurezza sui luoghi di lavoro aziendali con seguenti modalità:

- a) Predisposizione di procedure specifiche legate all'attività aziendale ed alla gestione dei subappalti o dei lavoratori autonomi laddove presenti;
- b) Adeguamento dei POS (Piani Operativi di Sicurezza) in virtù delle previsioni in adeguamento del PSC predisposto dai vari CSE.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

ESEMPIO DOCUMENTO ADOZIONE PROTOCOLLO PER LE IMPRESE

Programma di informazione e formazione di dirigenti, preposti e lavoratori

Il datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP organizza programmi di informazione (art. 36 D.Lgs 81/08 e s.m.i.) con le metodologie ritenute più idonee, al fine di gestire la fase di rischio in modo corretto.

Resta inteso che, per quanto riguarda i singoli cantieri l'impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla formazione, pur essendo sospesa la formazione in aula è possibile procedere con altre modalità di formazione a distanza (indicare quali se previste)

Si ritiene in particolar modo doverosa una attività informativa specifica per il preposto, in virtù delle previsioni di cui all'art. 19 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Il solo mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.

Criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei Dispositivi di Protezione Individuale

Indicare la presenza di idonei dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti ed altro, oltre alla eventuale difficoltà nel reperire tali dispositivi. Indicare la messa a disposizione del materiale igienizzante e di tutto quanto previsto. Definire le scelte specifiche riferite alle modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale previsti. Queste informazioni possono essere inserite nel POS.

FIRMA DATORE DI LAVORO/LEGALE RAPPRESENTANTE

FIRMA MEDICO COMPETENTE

FIRMA RSPP

SICUREZZA NEI CONDOMINI

ESEMPIO MODULO AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA CORPOREA

IMPRESA:

CANTIERE SITO IN :

DATA

Il sottoscritto _____ in qualità di Lavoratore autonomo Tecnico esterno Visitatore Altro
dichiara sotto la propria responsabilità, di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea risultata inferiore a 37.5° e di poter accedere al luogo di lavoro/cantiere seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19.

Firma

Il sottoscritto _____ in qualità di Datore di lavoro dell'impresa _____ in appalto subappalto sub affidamento,
dichiara sotto la propria responsabilità, di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea a tutto il proprio personale presente in cantiere ed è risultata inferiore a 37.5°. Pertanto dichiara sotto la propria responsabilità, che il proprio personale può accedere al luogo di lavoro/cantiere seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19.

Firma

SICUREZZA NEI CONDOMINI

ESEMPIO MODULO AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA CORPOREA

Ai fini del rispetto della privacy la presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore.

Per ogni lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37.5° sarà necessario compilare l'apposita scheda riportata nella seconda pagina del seguente documento.

IMPRESA:

CANTIERE SITO IN :

Nome e Cognome del lavoratore:

dichiara sotto la propria responsabilità di aver ricevuto i dispositivi di protezione individuale e di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea e di NON essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto "contatti stretti" con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni

DATA	ORA DI RILEVAZIONE	FIRMA DEL LAVORATORE

SICUREZZA NEI CONDOMINI

ESEMPIO MODULO AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA CORPOREA

NOTA BENE

La presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore solo ed esclusivamente nel caso la temperatura rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5°. Ai fini del rispetto della privacy, è necessario compilare singole schede per ogni lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37.5°.

A tutti i soggetti con temperatura pari o superiore a 37.5° non dovrà essere consentito l'accesso al cantiere.

IMPRESA:

CANTIERE SITO IN :

DATA

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea risultata pari o superiore a 37.5° e, pertanto, di non poter accedere al luogo di lavoro/cantiere e di seguire le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19

NOME	COGNOME	ORA DI RILEVAZIONE	FIRMA DEL LAVORATORE

Firma dell'addetto alla misurazione

SICUREZZA NEI CONDOMINI

ESEMPIO MODULO INFORMAZIONE LAVORATORI

IMPRESA:

CANTIERE SITO IN:

DATA

NOME	COGNOME		firma
		Dichiara di aver <u>ricevuto</u> le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a conoscenza delle misure aziendali adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. Dichiara inoltre di aver preso visione delle informative affisse in cantiere.	
		Dichiara di aver <u>ricevuto</u> le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a conoscenza delle misure aziendali adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. Dichiara inoltre di aver preso visione delle informative affisse in cantiere.	
		Dichiara di aver <u>ricevuto</u> le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a conoscenza delle misure aziendali adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. Dichiara inoltre di aver preso visione delle informative affisse in cantiere.	
		Dichiara di aver <u>ricevuto</u> le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a conoscenza delle misure aziendali adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. Dichiara inoltre di aver preso visione delle informative affisse in cantiere.	

SICUREZZA NEI CONDOMINI

AGGIORNAMENTO ONERI DELLA SICUREZZA

Integrazione Computo oneri per la sicurezza

DPI specifici contro la diffusione del Covid-19

Codice prezzo	voce di elenco	u.m.	Quantità	Prezzo unitario	Moltiplicazione		IMPORTO TOTALE
					u.m.	Quantità	
	DPI						
	Mascherine	cad	200,00	3,00			€ 600,00
	Guanti monouso	cad	200,00	0,25			€ 50,00
	Occhiali	cad	5,00	8,00			€ 40,00
Totale DPI specifici contro la diffusione del Covid-19							€ 690,00

Misure generali

Codice prezzo	voce di elenco	u.m.	Quantità	Prezzo unitario	Moltiplicazione		IMPORTO TOTALE
					u.m.	Quantità	
	INFORMAZIONE AI LAVORATORI						
	informazione calcolata in 1/2 per ogni lavoratore presente in cantiere	ore	4,00	20,00			€ 80,00
	CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA IN INGRESSO						
	Affollamento medio giornaliero dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni	ore	10,00	6,00			€ 60,00
	DETERGENTE SPECIFICO PER LE MANI						
	1 Flacone da 1 litro per una settimana	cad	25,00	10,00			€ 250,00
	ONERI DI SMALTIMENTO						
	Oneri di smaltimento aggiuntivi dei dispositivi usa e getta	a corpo	1,00	300,00			€ 300,00
	SANIFICAZIONE PERIODICA						
	Oneri per sanificazione periodica	a corpo	1,00	300,00			€ 300,00
Totale Misure generali							€ 990,00

TOTALE ONERI SICUREZZA

€ 1 680,00

SICUREZZA NEI CONDOMINI

ESEMPIO DI AGGIORNAMENTO DI UN PSC PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN CORSO D'OPERA ALL'INTERNO DEL VANO SCALA CONDOMINIALE

PROCEDURE SPECIFICHE RELATIVE AL CANTIERE CHE OGNI DITTA PROVVEDERA' A ESEGUIRE E A DESCRIVERE NEL PROPRIO POS

Per tutte le imprese e lavoratori autonomi, oltre a quanto descritto nel suddetto protocollo, valgono le seguenti prescrizioni:

- Come descritto nel suddetto protocollo, vi è l'obbligo dell'utilizzo dei DPI (guanti, mascherine ed eventualmente occhiali di protezione) e vi è l'obbligo che i lavoratori siano informati e formati in merito a quanto definito dal Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 e alle regole da rispettare.
- Tutti i lavoratori prima dell'ingresso in cantiere dovranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea e potranno lavorare solo se essa risulterà inferiore a 37,5°: ciò dovrà essere descritto nei rispettivi POS e dovrà essere messa a disposizione di CSE e Committente l'idonea documentazione a testimonianza del fatto che la temperatura corporea sia stata effettivamente misurata.
- I lavoratori presenti in cantiere in maniera continuativa dovranno essere al massimo in numero PARI A 2, in modo da non creare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale. Se possibile, come descritto dal suddetto protocollo, dovrà essere mantenuta la distanza di almeno 1 metro tra loro. In ogni caso dovranno essere sempre indossati i DPI (guanti e mascherine).
- I lavoratori dovranno lavarsi regolarmente le mani e dovranno avere a disposizione il detergente necessario e un gel igienizzante.
- E' necessario ventilare il vano scala condominiale durante i lavori, tenendo aperta la porta di ingresso al fabbricato e la porta di accesso al lastrico solare situata all'ultimo piano. Tutte e due le porte devono essere chiuse alla fine della giornata di lavoro e dovranno essere disinfettate le maniglie.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

ESEMPIO DI AGGIORNAMENTO DI UN PSC PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN CORSO D'OPERA ALL'INTERNO DEL VANO SCALA CONDOMINIALE

- In caso di spostamento dei Condomini dalle rispettive abitazioni durante il cantiere e di conseguente utilizzo del vano scala, i lavoratori presenti dovranno essere avvisati a voce, in modo che possano mettere in atto tutte le misure di distanziamento necessarie per far uscire o entrare i condomini e adottare le misure di sicurezza anti-contagio. Se i condomini dovranno uscire di casa, i lavoratori sospenderanno temporaneamente le lavorazioni e usciranno dal fabbricato; se i condomini dovranno rientrare dall'esterno verso le proprie abitazioni, i lavoratori si porteranno all'ultimo piano. In questo modo non avverranno incroci di persone nel vano scala.
- Ai Condomini è fatto obbligo di utilizzare i DPI (mascherine e guanti monouso) in caso di utilizzo del vano.

Il giorno della ripresa concordata delle opere, dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto da tutte e parti (CSE, imprese affidatarie/esecutrici e Committente). Il CSE provvederà poi a modificare e inoltrare la notifica preliminare agli enti competenti.

Si precisa che, in caso di mancato obbligo delle suddette prescrizioni, il sottoscritto CSE provvederà a sospendere temporaneamente il cantiere, allontanando le imprese presenti e informando l'amministratore di Condominio.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

SEGNALETICA E MATERIALE INFORMATIVO

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

- 

Bagna le mani con l'acqua
- 

applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 

friziona le mani palmo contro palmo
- 

il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 

palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro
- 

dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
- 

frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa
- 

frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa
- 

Risciacqua le mani con l'acqua
- 

asciuga accuratamente con una salvietta monouso
- 

usa la salvietta per chiudere il rubinetto
- 

...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

SEGNALETICA E MATERIALE INFORMATIVO

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?

**USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!**

 Durata dell'intera procedura: **20-30 secondi**

1a  **1b**  **2** 

Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

frizionare le mani palmo contro palmo

3  **4**  **5** 

il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

6  **7**  **8** 

frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

SEGNALETICA E MATERIALE INFORMATIVO

REGOLE PER IL CANTIERE COVID-19

Le norme e i controlli in cantiere

Verifiche e informazioni nell'interesse di tutti

Divieto di accesso in cantiere in presenza di sintomi influenzali

Prima dell'ingresso in cantiere sarà effettuato il controllo della temperatura corporea ad ogni lavoratore

Informare immediatamente il datore di lavoro o il preposto di sintomi influenzali sopraggiunti dopo l'ingresso in cantiere

In caso di sintomi influenzali rimanere a distanza adeguata dalle altre persone presenti in cantiere

Dichiarare al proprio datore di lavoro o al preposto l'eventuale contatto con persone positive al Virus



Le attenzioni condivise in cantiere e in ogni luogo

Come comportarsi con i colleghi e con le altre persone

Niente strette di mano

Niente abbracci

Mantenersi sempre alla distanza di almeno un metro gli uni dagli altri

Usare correttamente le mascherine

Non scambiare o condividere bottiglie e bicchieri

Osservare le regole sull'igiene delle mani



SICUREZZA NEI CONDOMINI

SEGNALETICA E MATERIALE INFORMATIVO

REGOLE BASE DI SICUREZZA COVID-19


Le regole base per tutti

Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus

OK	NO	NO	OK	OK	OK
					
Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure con soluzioni idroalcoliche	Non toccarsi occhi, naso e bocca	Starnutire dentro un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani	Tossire dentro ad un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani	Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool oppure cloro	Usare correttamente le mascherine

I comportamenti sanitari a casa

Cosa fare in caso di sintomi

HOME	CALL DOCTOR 1500	112	OK
1 	2 	3 	
È obbligatorio rimanere a casa in presenza di febbre, con temperatura corporea di almeno 37,5 ° o altri sintomi influenzali	In caso di sintomi influenzali o malessere persistente stare a casa e telefonare al proprio medico di base/famiglia, oppure al numero 1500.	In caso di emergenza o aggravamento delle condizioni di salute telefonare al 112	Non prendere farmaci antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA Da *Puntosicuro.it*

Sicurezza delle coperture: disciplina regionale e giurisprudenza



Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota



21/05/2019: Un intervento si sofferma sul quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla sicurezza nelle attività di lavoro sulle coperture. La disciplina regionale dell'Emilia-Romagna e le indicazioni della Cassazione sulle responsabilità.

Imola, 21 Mag – Secondo alcuni dati forniti dall'Inail il 65% degli **infortuni per caduta dall'alto** è riconducibile alle costruzioni ed in particolare all'attività di cantiere (52% c.a.).

E riguardo agli incidenti dovuti a **cadute dall'alto**:

- “il 31% c.a. sono connessi a cadute da **tetti o coperture**;
- il 24% c.a. sono causati da cadute da attrezzature per **lavori in quota** (ponteggi, trabattelli, scale portatili etc.);
- il 16% c.a. sono causati da cadute da parti in quota di edificio (terrazzi, parapetti, aperture);
- il 6% c.a. sono causati da cadute da macchine per il sollevamento”.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA

Riprendiamo una rappresentazione grafica degli infortuni mortali per modalità di accadimento:



SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA

CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Sezione I Campo di applicazione

Art. 105.

Attività soggette

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risana-mento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA

Art. 115.

Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), é necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione **idonei per l'uso specifico** composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente **conformi alle norme tecniche**, quali i seguenti:
 - a) assorbitori di energia;
 - b) connettori;
 - c) dispositivo di ancoraggio;
 - d) cordini;
 - e) dispositivi retrattili;
 - f) guide o linee vita flessibili;
 - g) guide o linee vita rigide;
 - h) imbracature.
3. **Il sistema di protezione** deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisoriale.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA

Art. 111.

Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
 - a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA

NORMATIVA
NAZIONALE E
REGIONALE

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: lavori in quota

UNI EN 795:2012 E UNI 11560:2014

D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475: dispositivi di protezione individuale

DGR 699/2015 nuovo "Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20"

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA

La realizzazione di sistemi anticaduta costituiti da dispositivi di ancoraggio permanenti (cosiddette linee-vita) rientra nella manutenzione ordinaria, ossia nell'attività edilizia libera come da art. 6 del D.P.R. 380/2001.

Sono sempre fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA

- interventi di nuova costruzione di cui alla lett. g) dell'allegato alla L.R. 30 luglio 2013, n. 15, "*Semplificazione della disciplina edilizia*", subordinati a permesso di costruire (art. 17 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013);
- interventi sulla copertura degli edifici esistenti subordinati a segnalazione certificata di inizio attività SCIA (art. 13 della L.R. n. 15/2013), o rientranti nell'attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013);
- interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM relativi ad almeno una intera facciata vetrata subordinati a SCIA (art. 13 n. 15/2013), o rientranti nell'attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013). Nel caso di tali interventi l'obbligo di installazione dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all'opera, contro le cadute dall'alto è da intendersi riferito alle sole FVCM.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA



Dispositivo di classe A

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA



Dispositivo di classe A

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA



Dispositivo di classe C

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA



Dispositivo di classe C

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA

I dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all'opera, contro le cadute dall'alto installati prima dell'entrata in vigore del presente atto di indirizzo e coordinamento, risultano conformi alle disposizioni del presente atto di indirizzo se corredati da:

- relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dai dispositivi permanenti, in dotazione all'opera, contro le cadute dall'alto o certificato di collaudo a firma del tecnico abilitato;**
- certificazioni del produttore;**
- dichiarazione di corretta installazione dell'installatore;**
- manuale d'uso;**
- programma di manutenzione.**

La suddetta documentazione è parte integrante dell'**ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA.**

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA

L'Elaborato tecnico deve essere redatto da un tecnico abilitato e deve contenere:

- le soluzioni progettuali;
- gli elaborati grafici in scala adeguata in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi per la protezione contro le cadute dall'alto a tutela delle persone che accedono, transitano e operano sulla copertura e/o sulle FVCM;
- documentazione fotografica dettagliata illustrativa dell'installazione;
- relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della FVCM alle azioni trasmesse dai dispositivi permanenti, in dotazione all'opera, contro le cadute dall'alto o certificato di collaudo a firma del tecnico abilitato;
- certificazioni del produttore;
- dichiarazione di corretta installazione dell'installatore;
- manuale d'uso;
- programma di manutenzione.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA

b) Accessi alla copertura

La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza.

Nel caso di accesso dall'interno, lo stesso deve possedere le seguenti caratteristiche:

b.1) se costituito da una apertura verticale la larghezza minima deve essere di 0,70 m ed l'altezza minima deve essere di 1,20 m;

b.2) se costituito da una apertura orizzontale od inclinata il dimensionamento deve essere stabilito sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno 0,70 m e comunque di superficie non inferiore a 0,50 m²;

Limitatamente agli edifici già esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, o di restrizioni dovute al rispetto delle norme relative agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, possono essere prese in considerazione dimensioni diverse, tali comunque da garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali od essere individuate, nell'Elaborato tecnico, scelte alternative di accesso in sicurezza.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA

Si sottolinea poi che comunque le disposizioni di legislazione regionale inerenti l'obbligo di installazione delle linee vita fin dalla fase di progettazione tecnica dell'opera "non esonerano in ogni caso né il committente né il datore di lavoro dall'attività di valutazione del rischio di caduta dall'alto, che deve essere effettuata avendo quale criterio la priorità nell'utilizzo delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali".

Inoltre:

- l'esistenza della linea vita non risolve di per sé la problematica inerente la valutazione del rischio ma ne è solo la precondizione fattuale;
- la linea vita, quale dispositivo di ancoraggio installato alla struttura di un edificio, è solo un elemento del sistema di protezione anticaduta, il quale prevede sempre l'utilizzo associato da parte del lavoratore di un DPI, di terza categoria.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)






SICUREZZA E PREVENZIONE NEI CONDOMINI: LAVORI IN COPERTURA


Pertanto, in caso di lavorazioni da effettuare in copertura in fabbricati esistenti, è compito del CSP/CSE:

- valutare i rischi connessi alle opere da eseguire e inerenti l'utilizzo del sistema anticaduta principale (linea-vita), tenuto conto dell'art. 111 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale);
- accertarsi che il sistema anticaduta sia certificato, verificando la documentazione necessaria in possesso del committente/proprietario: tale documentazione dovrà essere presa in visione dalla ditta affidataria/esecutrice.
- aggiornare il PSC con le valutazioni di cui sopra.


SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

LEGENDA		
	ACCESSO ESTERNO MEDIANTE APERTURA INCLINATA DI DIMENSIONI 60X45 cm.	
	LINEA FLESSIBILE DI ANCORAGGIO (UNI-EN 795 Clas. C)	
	LINEA INCLINATA (UNI-EN 795 Clas. C) DI SOLO ACCOMPAGNAMENTO	
	ANCORAGGIO DI ESTREMITA' A PALO (UNI-EN 795 Clas. C) MODELLO ATC - 1B ESISTENTE	
	ANCORAGGIO DI ESTREMITA' A PALO (UNI-EN 795 Clas. C) MODELLO ATC - 3 ESISTENTE	
D.P.I. NECESSARI	IMBRACATURA UNI EN 361	
	DISPOSITIVO ANTICADUTA PRINCIPALE	TIPO GUIDATO SU SUPPORTO FLESSIBILE (UNI EN 353.2)
	DISPOSITIVO ANTICADUTA AUSILIARIO	CORDINO LUNGH. MAX 2.0 mt. (UNI EN 354) CON DISSIPATORE DI ENERGIA
PROCEDURE	<p>- PER EVITARE IL PERICOLO DI CADUTA DALL'ALTO SI PREVEDE CHE L'OPERATORE SI AGGANCI IN SICUREZZA ALLA LINEA INCLINATA DI ACCOMPAGNAMENTO SITUATA A FIANCO DELL'USCITA CON UN CORDINO L. 2,00 m E LA UTILIZZI SOLO PER RAGGIUNGERE LA LINEA-VITA PRINCIPALE.</p> <p>- NEI LAVORI IN PROSSIMITA' DEI SINGOLI PUNTI DI ANCORAGGIO (RAGGIO OPERATIVO DI 2.50 mt.) SI PREVEDE LA NECESSITA' DI RIMANERE OBBLIGATORIAMENTE COLLEGATI SIA AL DISPOSITIVO ANTICADUTA PRINCIPALE COSTITUITO DAL DISPOSITIVO GUIDATO SU SUPPORTO FLESSIBILE OPPORTUNAMENTE TESO SIA AI SINGOLI PUNTI DI ANCORAGGI MEDIANTE IL CORDINO DI LUNGHEZZA 2.00 mt.</p>	

INTERVENTI AMMISSIBILI DI MANUTENZIONE	MANUTENZIONI DI BREVE DURATA AMMISSIBILI CON LE DOTAZIONI PERMANENTI IN COPERTURA
	<ol style="list-style-type: none"> 1. RIPARAZIONE DI MANTI E IMPERMEABILIZZAZIONI IN COPERTURA 2. INTERVENTI SU CAMINI, SFIATI, ANTENNE, LUCERNAL, IMPIANTI TECNOLOGICI 3. PULIZIA E MANUTENZIONE INFISSI 4. PULIZIA DELLE GRONDE 5. INSTALLAZIONI DI EVENTUALI IMPIANTI TECNOLOGICI CON TRANSITO IN COPERTURA
	AREA CON PRESCRIZIONI SOGGETTA A RISCHI PARTICOLARI


ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE ISTRUZIONI D'USO

 Bordo soggetto a trattenuta

scala 1:100


SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)




SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)



SICUREZZA NEI CONDOMINI

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

Dichiarazione di conformità					
Corretta installazione dispositivi anticaduta permanenti					
DPGR Toscana 23 novembre 2005, n. 62/R art.5 comma 4 Lett.f)					
In merito alla posa in opera di dispositivi anticaduta permanenti installati sull'immobile sito in:					
Via/piazza				n°	
Comune		Cap		Prov.	
Pratica edilizia					
Il sottoscritto:					
Legale rappresentante della Ditta					
Con sede in via/piazza					
Comune		Cap		n°	Prov.
Iscritto alla C.C.I.A.A di					
Dichiara					
Che i seguenti dispositivi utilizzati					
UNI EN 795	Quantità	Modello	Produttore/ Mandatario	N° utilizzatori contemporanei	Cadenza manutenzione programmata
Classe A1	<input type="checkbox"/>				
Classe A2	<input type="checkbox"/>				
Classe C	<input type="checkbox"/>				
Classe D	<input type="checkbox"/>				
UNI EN 517					
Classe A	<input type="checkbox"/>				
Classe B	<input type="checkbox"/>				
UNI EN 353-2	<input type="checkbox"/>				
sono stati correttamente messi in opera secondo quanto previsto					
1. dalle norme di buona tecnica					
2. dalle indicazioni del produttore					
3. dalla Planimetria [Art. 5 comma 4 lettera c) del DPGR Toscana 62/R] allegata					
redatta da					
4. nella relazione di calcolo [Art. 5 comma 4 lettera d) del DPGR Toscana 62/R] allegata					
redatta da					
Le caratteristiche dei dispositivi di ancoraggio le istruzioni sul loro					
corretto utilizzo, le schede di controllo sono state consegnate a:					
<input type="checkbox"/> Proprietario dell'immobile					
<input type="checkbox"/> Amministratore					
<input type="checkbox"/>					
DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO					
ORIZZONTALE					
UNI EN 795 CLASSE C					
					
ATTENZIONE!					
Leggere le istruzioni prima dell'uso					
1. Tirante d'aria minimo <input type="text"/>					
2. Numero massimo <input type="text"/>					
di operatori contemporanei <input type="text"/>					
3. Usare solo DPI marcati e dispositivi anticaduta con assorbitore (UNI-EN363).					
la targhetta per i dispositivi di ancoraggio UNI EN 795 di classe C					
indicante i seguenti parametri:					
a) il numero massimo di lavoratori collegabili;					
b) l'esigenza di assorbitori di energia;					
c) i requisiti relativi alla distanza dal suolo.					
è esposta in:					
<input type="checkbox"/> Prossimità di ogni accesso					
<input type="checkbox"/> Sulla linea di vita stessa					
<input type="checkbox"/>					
Data di messa in esercizio del sistema			L'installatore (ombro e firma)		
ATTENZIONE: Sarà cura del proprietario/amministratore dell'immobile mantenere le attrezzature installate in buono stato al fine del mantenimento nel tempo delle necessarie caratteristiche di solidità e resistenza.					

**DICHIARAZIONE DI
CORRETTA
INSTALLAZIONE:
OBBLIGO
DELL'INSTALLATORE**

PARTE SECONDA

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Protezione contro le cadute dall'alto
DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO



DICHIARA

che i dispositivi di ancoraggio della gamma S-line riportati nella seguente tabella

	Rapporto di prova	
	Certificato tipo C	Certificato tipo A
Linea di ancoraggio tipo C con pali PE e PI hdg	00449	00450 (PE)
Linea di ancoraggio tipo C con pali PE Alu	00663	
Linea di ancoraggio tipo C con pali PE e PI inox	00451	00452 (PE)
Linea di ancoraggio tipo C con piastre SVE e SVI hdg	00453	00454 (SVE)
Linea di ancoraggio tipo C con piastre SVE e SVI inox	00455	00456 (SVE)
Ancoraggio puntuale con pali deformabili PD hdg		00442
Ancoraggio puntuale con pali deformabili PD inox		00443
Ancoraggio puntuale con pali girevoli PG hdg		00464
Ancoraggio puntuale con pali girevoli PG Alu		00664
Ancoraggio puntuale con pali girevoli PG inox		00465
Ancoraggio puntuale con gancio a muro PAS inox		00444
Ancoraggio puntuale con cordino sottotegola CSS L		00445
Ancoraggio puntuale con cordino sottotegola CSS inox		00446
Ancoraggio puntuale con cordino sottotegola CDS inox		00447
Ancoraggio puntuale rigido sottotegola GST L inox		00448
Linea di ancoraggio tipo C su lamiera con pali MR 20 alu	00460	
Linea di ancoraggio tipo C su lamiera con pali MR 08 alu	00461	
Linea di ancoraggio tipo C su lamiera con pali MR 20 inox	00462	
Linea di ancoraggio tipo C su lamiera con pali MR 08 inox	00463	
Piastra per lamiera PGC 200-250 A inox		00457
Piastra per lamiera PG 280-400 A inox		00458
Piastra per lamiera PC 333 e 500 A inox		00459

sono ideati, progettati, realizzati e testati nel rispetto delle norme
UNI 11578:2015 e UNI EN 795:2012 - UNI EN CEN/TS 16415:2013

Le caratteristiche tecniche dei prodotti e le relative modalità di utilizzo sono riportate
nella documentazione tecnica contenuta nel Manuale di installazione, uso e manutenzione.

Padova, dicembre 2016

Fascicolo tecnico disponibile presso:
Fischer Italia srl Unipersonale
Corso Stati Uniti, 25 - 35127 Padova
Fax +39 049 8063401
www.fischeritalia.it

Firma

**DICHIARAZIONE DI
CONFORMITÀ' DEL
PRODUTTORE**

Presentazione redatta da Ing. Davide Li Calzi

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

ISPEZIONE PERIODICA – UNI 11560-2014

Ispezione periodica

In prima ipotesi, ogni sistema di ancoraggio deve essere ispezionato ad intervalli raccomandati dal fabbricante dei dispositivi ed eventualmente dal progettista strutturale, il quale può inserire sue indicazioni più restrittive tenendo conto delle condizioni ambientali e di utilizzo.

In ogni caso, l'intervallo tra due ispezioni periodiche non può essere maggiore di 2 anni per i controlli relativi al sistema di ancoraggio e 4 anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti.

Le ispezioni periodiche devono essere effettuate dall'installatore e/o l'ispettore sempre con assunzione di responsabilità.

Le ispezioni periodiche consistono almeno nei controlli riportati al punto 9.2.5 e comunque in accordo con le istruzioni del fabbricante e/o del progettista strutturale.

Nel caso siano rilevati difetti o inconvenienti, deve essere effettuata l'ispezione straordinaria di cui al punto 9.2.4.

PARTE SECONDA

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

ISPEZIONE PERIODICA – UNI 11560-2014

Scheda dei controlli

Componente	Controlli	Ispezione prima dell'uso	Ispezione periodica
Sistema di ancoraggio	Impermeabilizzazione	V	V
	Usura	V	V
	Ossidazione/corrosione	V	V
	Deformazioni dei componenti	V	V/S
	Deformazioni anomale della fune	V	V
	Tensionamento della fune	N	S
	Serraggio dei dadi e dei bulloni dei dispositivi a vista	V	S
	Stato delle eventuali parti mobili	V/F	F
	Pulizia	N	S
Struttura di supporto e ancoranti	Infiltrazioni	N	V
	Ancoranti	V	V/S
	Fessure e/o corrosione e/o degrado	N	V/S
	Idoneità strutturale	N	V/S
	Tarli, muffe etc.	N	V/S
	Pulizia	N	S
Legenda: F = controllo funzionale. N = nessun controllo. S = controllo strumentale. V = controllo visivo.			

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08 e s.m.i.)

ISPEZIONE PERIODICA – UNI 11560-2014

Ispezione straordinaria

Il sistema di ancoraggio che ha subito un evento dannoso (caduta) o presenta un difetto deve essere immediatamente posto fuori servizio.

Deve essere effettuata una verifica ispettiva straordinaria che abbia lo scopo di individuare gli eventuali interventi necessari al ripristino delle caratteristiche prestazionali del sistema di ancoraggio secondo le modalità stabilite dal fabbricante del sistema e dal progettista strutturale per quanto riguarda gli ancoranti e la struttura di supporto.

Il manutentore deve eseguire gli interventi previsti in sede di ispezione straordinaria, in conformità al punto 9.3.

La messa in servizio deve essere subordinata al controllo degli interventi effettuati dal manutentore da parte dell'ispettore stesso.

SICUREZZA NEI CONDOMINI

DOCUMENTO DI PRESA VISIONE

Il sottoscritto _____, in qualità di operatore della ditta _____ e prima di accedere in copertura per effettuare le lavorazioni utilizzando il sistema anticaduta installato (linea-vita),

DICHIARA

di avere preso visione dell'Elaborato Tecnico della Copertura fornitogli dal Condominio di via _____.

Con la presente, inoltre, si impegna a fornire/mostrare all'Amministratore del condominio gli attestati che garantiscono la formazione, l'informazione e l'addestramento per quanto riguarda l'utilizzo di sistemi anticaduta e lavori in quota.

**DA CONSEGNARE ALLA DITTA PRIMA
DELL'ACCESSO IN COPERTURA!**



ANACI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI

FINE

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Presentazione redatta da Ing. Davide Li Calzi
Alcune immagini sono tratte da siti internet - Sono vietati gli usi non autorizzati

Presentazione redatta da Ing. Davide Li Calzi